

TRIBUNALE DI MATERA
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI DELEGATI

Vista la circolare dell'intestato Tribunale del 25.3.10;
considerato che ai sensi dell'art. 179 bis disp. att. c.p.c. la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili avrebbe dovuto essere stabilita ogni tre anni con decreto ministeriale;
considerato che la suddetta circolare era stata emanata "in attesa dell'emanazione del d.m. previsto dall'art. 179 disp. Att. C.p.c.";
considerato che il Governo non ha ancora provveduto a dare attuazione al disposto del suddetto articolo;
considerato che, in attesa dell'emanazione di tale decreto, su specifica disposizione del Ministero della Giustizia (vedi Circolare n. 44 del 6 dicembre 2006) le tariffe da applicare per l'espletamento dell'incarico delegato a notai e professionisti restano quelle stabilite dal DM 25 maggio 1999 n. 313 "Regolamento per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto"
considerato che a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali le disposizioni del d.m. 25 maggio 1999 n. 313 devono essere integrate con le tabelle allegate al d.m. 20 luglio 2012 n. 140, così come modificate anche dal d.m. n. 106 del 2 agosto 2013;
ritenuto necessario che i compensi per l'attività di delegati e custodi siano liquidati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti e che non sia più giustificabile l'applicazione di quanto statuito con la precedente circolare (anche alla luce dell'indirizzo uniformemente assunto dagli altri Tribunali);
ritenuto altresì necessario non sacrificare il legittimo affidamento dei professionisti, delegati alla vendite nella vigenza della predetta circolare di questo Tribunale, ad ottenere una liquidazione del compenso calcolata in base ai valori del d.m. 570/92;

si comunica

che il compenso ai professionisti delegati nelle procedure esecutive sarà liquidato a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente circolare sulla scorta di quanto stabilito dal combinato disposto delle norme sopra indicate fermo restando che l'attività svolta dal professionista in qualità di custode verrà valutata autonomamente ai fini della liquidazione.

Matera, 7. 10. 15

I Giudici dell'esecuzione
Dott.ssa Mariadomenica Marchese

Dott.ssa Laura Marrone

Il Presidente approva e dispone che, a cura della Cancelleria, sia data comunicazione della presente nota agli Ordini professionali indicati nell'art. 179 bis disp.att. c.p.c.

TRIBUNALE DI MATERA
Depositate in Cancelleria
Matera, 07.10.2015
IL CANCELLIERE
(dr. Rocco MARIADOMENICA)

